



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

Il Giudice di Prima Istanza per gli illeciti dei minori, Avv. Cristiano Novazio, nel procedimento disciplinare n. 29/2014 a carico di **PIERFRANCESCO DE COL** ha assunto la seguente

## DECISIONE

### FATTO E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con ricorso del 20 aprile 2015 il Sostituto Procuratore per gli illeciti dei minori, Avv. Ludovica Cerbino, deferiva il Signor Pierfrancesco De Col, tesserato F.I.G. presso Royal Park Golf & Country Club I Roveri di Torino, per aver tentato di immettere in gioco, in violazione delle regole, palla diversa da quella già in gioco, nel corso della buca 13 del secondo giro del trofeo giovanile "Leoncino d'oro", disputatosi presso il Circolo Golf Venezia nelle date 3-4 maggio 2014.

Tale vicenda aveva già costituito oggetto di procedimento disciplinare avanti lo scrivente Giudice, attivato con deferimento del 9 settembre 2014, con il quale il Sostituto Procuratore aveva richiesto per il minore la comminazione della sanzione minima prevista dall'art. 24 comma 1 lett. *d* Regolamento di Giustizia, ridotta di un terzo e quindi la squalifica temporanea di mesi 8.

Stante il mancato esercizio da parte del minore della facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, veniva dato seguito al procedimento dinanzi allo scrivente Giudice di Prima Istanza, definitosi con decisione del 17 novembre 2014, con la quale veniva comminata a Pierfrancesco De Col la squalifica temporanea di mesi 6.

Avverso tale decisione, veniva proposto appello dal minore Pierfrancesco Del Col dinanzi alla Commissione di Disciplina, la quale emetteva la sentenza in data 21 gennaio 2015 ed, in applicazione dell'art. 44 commi 13 e 14 lett. *b* del Regolamento di Giustizia, annullava la decisione di primo grado e rimetteva gli atti al Giudice di Prima Istanza.



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

Con provvedimento del 30 gennaio 2015 lo scrivente Giudice di Prima Istanza, ritenendo che la accertata violazione delle regole del contraddittorio dovesse essere sanata *ab origine*, dalla fase delle indagini preliminari, rimetteva a sua volta gli atti alla Procura Federale, al fine di rinnovare gli atti istruttori nel rispetto di ogni garanzia procedurale.

La Procura Federale procedeva quindi in data 20 marzo 2015 a trasmettere all'incolpato, presso il genitore esercente la potestà genitoriale, nonché al difensore già nominato nella precedente fase, Avv. Luigi Chiappero, la comunicazione ai sensi dell'art. 40 Reg. di Giustizia, rinnovando altresì l'istruttoria e decidendo di promuovere il giudizio davanti al Giudice di Prima Istanza con il ricorso del 20 aprile 2015 e chiedendo la comminazione della squalifica per il periodo di mesi 3.

Con comunicazione del 30 aprile 2015 il Giudice di Prima Istanza fissava udienza per il giorno 18 maggio 2015, dando termine alle parti fino al 6 maggio 2015 per il deposito di scritti difensivi e l'indicazione di eventuali mezzi istruttori, nonché termine sino al 9 maggio 2015 per eventuali repliche.

In data 6 maggio 2015 la difesa dell'incolpato depositava memoria difensiva con la quale preliminarmente eccepiva l'estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. Rilevava inoltre come il presente giudizio disciplinare fosse stato promosso davanti al Giudice di Prima Istanza oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione della *notitia criminis*, risalente all'8 maggio 2014, in violazione dell'art. 40 comma 9 Reg. di Giustizia. Evidenziava infine che la durata delle indagini aveva superato il termine di 40 giorni previsto dall'art. 47 comma 3 Codice C.O.N.I. Nel merito veniva sostanzialmente sostenuto come il De Col non avesse volontariamente fatto cadere la palla dalla propria tasca o dalla propria sacca, in quanto lo stesso teste Renaldin avrebbe osservato come il De Col avesse



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

colpito *“involontariamente”* la palla col piede. Veniva poi sottolineato come nessun giocatore avesse visto la palla entrare nel lago: la difesa sosteneva anzi che dalle dichiarazioni emergerebbe come la palla sicuramente non fosse stata lanciata nello specchio d’acqua. Da tali considerazioni discenderebbe che De Col, qualora avesse voluto immettere una palla in gioco in violazione delle Regole, si sarebbe logicamente prima accertato che la stessa fosse effettivamente finita nell’ostacolo e, non avendola trovata, avrebbe poi provato ad evitare la penalità mediante il comportamento scorretto. Si evidenziava inoltre come De Col si fosse fermato a riconoscere la palla solo dopo la segnalazione da parte dei compagni: quindi non intenzionalmente, non per effetto di una manovra premeditata. Da ultimo, il minore avrebbe dimostrato tutta la sua buona fede nel sollevare la palla subito dopo aver chiesto ai compagni se *“erano sicuri che quella non fosse la sua prima palla”*, ipotizzando solo in un primo momento che quella rinvenuta fosse effettivamente la palla in gioco, atteso che nessuno era certo che la stessa fosse finita in acqua. In via principale quindi la difesa del minore chiedeva l’assoluzione dello stesso. In via subordinata, la difesa chiedeva il contenimento della sanzione disciplinare nel minimo ed in estremo subordine la concessione della sospensione condizionale. Sul piano istruttorio, veniva richiesta dalla difesa dell’incolpato l’audizione del Signor Paolo De Col, padre del minore, presente al Torneo *“Leoncino d’Oro”*, nonché della Signora Elena Giraudo, responsabile del settore giovanile del Royal Park Golf & Country Club I Roveri.

In data 9 maggio 2015 il Sostituto Procuratore provvedeva a depositare una replica alle eccezioni procedurali dedotte dalla difesa, sostenendo che la fonte regolamentare di riferimento fosse il Regolamento di Giustizia F.I.G. vigente, e non il Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., atteso che quest’ultimo non è ancora stato recepito dalla Federazione Italiana Golf. Evidenziava che lo stesso art. 64 del Codice C.O.N.I. prevede



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

che fino al recepimento del Codice medesimo, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle norme previgenti. Quanto poi alla dedotta violazione dei termini di cui all'art. 40 Reg. di Giustizia, osservava che tali termini hanno natura ordinatoria e l'eventuale mancato rispetto non comporta effetti decadenziali.

Con provvedimento del 12 maggio 2015, il Giudice di Prima Istanza disponeva per l'udienza del 18 maggio 2015 l'audizione delle parti e dichiarava non ammissibile la testimonianza della signora Elena Giraudò in quanto irrilevante.

All'udienza del 18 maggio 2015 comparivano il Sostituto Procuratore per gli Illeciti dei minori, Avv. Ludovica Cerbino, il padre e legale rappresentante del minore, Signor Paolo De Col, il minore Signor Pierfrancesco De Col, il difensore, Avv. Luigi Chiappero.

Il padre dell'incolpato, avendo manifestato la volontà di rilasciare spontanee dichiarazioni, analizzava dettagliatamente la situazione familiare del minore, rappresentando la grave malattia della madre e allegando altresì relazione della psicologa che avrebbe in cura il figlio Pierfrancesco. Esibiva stralcio delle dichiarazioni del minore annotate nel proprio diario, in cui lo stesso è solito annotare le esperienze golfistiche, dalle quali emergeva il forte rammarico per la situazione legata al procedimento disciplinare, comunque nel rispetto delle istituzioni federali, e la volontà di astenersi da qualsivoglia comportamento equivoco in futuro. Nel merito, Paolo De Col riferiva che il figlio utilizza un tipo di carrello per la sacca da golf che, nel movimento, viene spinto e non tirato, evidenziando in tal modo un'incongruenza rispetto a quanto indicato dal teste Benin, il quale aveva parlato di "trascinamento" della sacca in sede di dichiarazioni dinanzi al Comitato di Gara. Rilevava altresì l'assenza, nel comportamento del figlio, di atti propedeutici a colpire la pallina rinvenuta su *fairway*, quali il calcolo della distanza, mediante l'utilizzo delle apposite



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

apparecchiature consentite, ovvero la scelta del ferro. Riportava infine di aver avuto, il giorno precedente all'accaduto, un diverbio con il Giudice arbitro che aveva acquisito la notizia di illecito dai due compagni di gioco.

Il Signor Pierfrancesco De Col rilasciava parimenti spontanee dichiarazioni, ribadendo quanto già rappresentato in sede di interrogatorio. Affermava infine che l'esperienza del procedimento disciplinare gli aveva insegnato ad essere più preciso ed attento in futuro.

Il Sostituto Procuratore concludeva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi, anche con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa.

Il difensore del minore, Avv. Luigi Chiappero, chiedeva in via preliminare l'estinzione del procedimento disciplinare, in via principale l'assoluzione del minore, in subordine il contenimento della sanzione nei limiti del presofferto ed in estremo subordine la sospensione dell'esecuzione della sanzione, in virtù del comportamento processuale tenuto e di quanto emerso nel corso del procedimento.

In sede di replica, il Sostituto Procuratore formulava istanza di escussione in udienza dei testi sentiti nel corso dell'istruttoria e si opponeva alla richiesta di sospensione condizionale della sanzione.

Il Giudice al termine dell'udienza tratteneva il procedimento in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### **1. Sulle eccezioni preliminari della difesa del minore**

Il Giudice è in primo luogo chiamato a pronunciarsi sulle eccezioni preliminari dedotte dalla difesa nella propria memoria e ribadite in sede di conclusioni.

Le eccezioni sollevate non possono trovare accoglimento.

Per quanto concerne la prima eccezione dedotta, inerente alla violazione dell'art. 38 comma 3 Codice di Giustizia C.O.N.I., essa appare priva di pregio. Tale disposizione si riferisce unicamente al caso in cui abbia avuto luogo un rinvio dall'organo



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

giurisdizionale C.O.N.I. (Collegio di Garanzia dello Sport) al giudice federale: essa fissa il termine entro cui tale secondo giudizio deve necessariamente avere luogo. Nel caso di specie si tratta invece di una rimessione al Giudice di primo grado, concernente un procedimento rimasto in ambito endofederale, in quanto proveniente dalla Commissione di Disciplina.

Detto questo, relativamente alla invocata piena applicabilità al presente procedimento del Codice di Giustizia emanato dal CONI, si osserva che la questione è risolta dall'art. 64 del Codice medesimo: Tale norma fissa l'entrata in vigore del Codice per il 12 giugno 2014, per cui ogni Federazione a tenuta a conformare ad esso i propri Regolamenti entro l'inizio delle stagioni sportive; l'articolo precisa però che sino a tale momento i procedimenti continuano a svolgersi secondo i regolamenti federali previgenti e che comunque tale situazione transitoria non può durare oltre l'anno dall'entrata in vigore del Codice, pena la possibilità per il Collegio di Garanzia dello Sport di revocare, su istanza del Procuratore Generale, le precedenti decisioni emesse in ambito federale.

La *ratio* è evidente, non potendo coesistere due regolamentazioni non coordinate tra loro, da applicarsi al medesimo procedimento: la convivenza e piena applicabilità delle due disposizioni sarà possibile solo allorquando verrà emanato il nuovo Regolamento di Giustizia FIG adeguato alle norme del CONI.

Sul punto, si osserva che la Federazione Italiana Golf non ha ancora recepito il nuovo Codice di Giustizia emanato dal C.O.N.I., ragion per cui al presente procedimento debbono continuare ad applicarsi le regole preesistenti, senza alcuna possibilità per i Giudici di discostarsi dalle stesse.

Parimenti infondata deve considerarsi, per i medesimi motivi, l'eccezione relativa al superamento del termine di 40 giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante, ai sensi dell'art. 47 Codice C.O.N.I.: anche siffatta disposizione non è tuttora



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

stata recepita dalla Federazione Italiana Golf e non può, ad oggi, considerarsi applicabile.

Quanto infine all'eccezione inerente al superamento del termine di 90 giorni stabilito dall'art. 40 comma 9 Reg. di Giustizia, si osserva che la norma invocata così dispone: "*i provvedimenti (...) devono essere emessi dalla Procura Federale entro novanta giorni dalla ricezione della notizia criminis e, in ogni caso, non oltre un anno dall'evento*".

Appare quindi chiaro come il termine di 90 giorni abbia natura eminentemente ordinatoria, mentre il termine di un anno costituisca, con l'indicazione "*in ogni caso*", termine perentorio, cui è possibile derogare solo per i casi che costituiscano oggetto o emergano a seguito di procedimento penale. A tal proposito, la Procura Federale ha pienamente rispettato il termine perentorio di un anno nel completare la nuova istruttoria con l'atto di deferimento datato 20 aprile 2015, quando la *notitia criminis* era pervenuta agli Uffici di Procura con il rapporto informativo datato 8 maggio 2014.

Si ritiene quindi di poter esaminare il merito della vicenda.

## **2. Esatta ricostruzione dei fatti**

I due compagni di *flight* dell'incolpato hanno fornito una versione concorde, anche nei particolari, nonostante siano stati sentiti separatamente, tanto dal Direttore del Torneo, quanto dal Sostituto Procuratore.

Si osserva che nel corso del procedimento non è emerso alcun ulteriore elemento probatorio, atto ad inficiare la ricostruzione dei fatti fornita dai compagni di gioco dell'incolpato, il quale ha peraltro fornito due versioni differenti nelle occasioni in cui ha avuto la possibilità di rappresentare il proprio punto di vista sulla vicenda.

Più in particolare, davanti al Direttore del Torneo il minore ha dichiarato di aver autonomamente rilevato la presenza della palla in *fairway*, avvicinandosi alla stessa, e di aver ricevuto solo in un secondo momento l'avvertimento dei compagni riguardo il



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

fatto che la stessa gli fosse appena caduta. In sede di interrogatorio avanti alla Procura Federale, De Col ha affermato invece di non aver visto la palla in *fairway* e di averla osservata, dopo aver fatto qualche passo indietro, solo a seguito del rilievo da parte dei compagni di gioco. Nella memoria difensiva depositata dall'Avv. Chiappero il minore ha parimenti riportato come l'avvertimento ("*guarda, ti è caduta una palla*") sia stato antecedente rispetto al rinvenimento effettuato dal medesimo ("*mi girai per vederla*"). Tale versione è stata confermata anche in sede di udienza.

Tali discrepanze e contraddizioni, inerenti peraltro a momenti decisivi della ricostruzione del fatto, non giovano alla difesa del minore e non consentono al Giudicante di vagliare una versione alternativa e plausibile a quella fornita concordemente dai compagni di gioco, le cui dichiarazioni al Comitato di Gara non presentano contraddizioni con quelle rilasciate alla Procura Federale.

A ben vedere, appare anche singolare come il minore sia stato in grado di ricostruire con precisione l'episodio ad un anno di distanza, quando presso la *recording area*, appena conclusa la gara, affermava di non ricordare bene la sequenza degli avvenimenti.

Non vi sono quindi sufficienti elementi per poter inficiare la coerenza della ricostruzione fornita da Renaldin e Benin ed a cui il Giudicante ritiene di aderire.

### **3. Sussistenza dell'elemento soggettivo**

Sotto il profilo della configurazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, sanzionato a titolo di dolo, il Giudice ritiene che non vi siano indizi sufficienti per affermare, in modo certo ed univoco, che il De Col abbia volontariamente lasciato cadere una palla identica a quella terminata in ostacolo. Gli stessi testimoni, come correttamente rilevato dalla difesa del minore, non hanno riferito circa alcuna intenzionalità nel gesto di far cadere la palla dalla tasca da parte del De Col. Anche le considerazioni del padre



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

del minore svolte in udienza non consentono di ritenere con ragionevole certezza che il minore abbia agito con dolo in tale fase.

Si osserva comunque come il fatto che De Col non si sia accorto di aver colpito la palla con il piede (circostanza riportata da entrambi i testi e non contestata) non depone certo a favore dell'odierno incolpato: un giocatore della sua esperienza e bravura sa perfettamente che anche un semplice tocco impartito alla propria palla in gioco comporta penalità. Per di più, il fatto si è verificato in *fairway*, zona in cui la visibilità del terreno è tendenzialmente ottimale, ragion per cui l'errore sul tocco appare difficilmente invocabile.

Premesso ciò, ogni dubbio riguardo all'intenzionalità nella condotta del De Col è fugato dal successivo contegno tenuto dal giovane golfista, il quale, avvedutosi dell'identità della palla rinvenuta in *fairway* rispetto a quella originaria, ha sostenuto che la stessa fosse la sua palla in gioco. Anche ammettendo infatti, in virtù del principio *in dubio pro reo*, che il minore non avesse intenzionalmente rilasciato la palla in *fairway* e non si fosse accorto della caduta, né del tocco col piede, lo stesso ha comunque tentato di approfittare dell'opportunità presentatagli, una volta accortosi che la palla rinvenuta era esattamente identica a quella indirizzata verso il lago, all'evidente fine di evitare la penalità derivante dal droppaggio dall'ostacolo d'acqua.

La consapevolezza, in capo al De Col, del fatto che la palla rinvenuta in *fairway* non potesse certamente essere la sua palla in gioco è dimostrata da diversi fattori.

Tutti i protagonisti della vicenda erano sicuri (e ciò ha rilevanza decisiva per giocatori di tale livello) che la palla non avrebbe mai potuto trovarsi in quel punto: sia Renaldin che Benin hanno infatti affermato che sicuramente la palla non si era fermata in *fairway*, ma poteva essersi fermata nel *rough* intorno all'ostacolo d'acqua. Lo stesso De Col ha ammesso come fosse inverosimile che il suo terzo colpo avesse terminato la propria



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

corsa in *fairway*, in quanto avrebbe potuto fermarsi lì solo con un tiro più corto di quanto si fosse aspettato.

La difesa del minore assume che dalle dichiarazioni dei testi si evincerebbe come la palla sicuramente non fosse stata lanciata nello specchio d'acqua, basandosi sulle espressioni utilizzate dai testi medesimi (*"non si sono visti gli spruzzi d'acqua"*). Da tale certezza deriverebbe la buona fede del De Col nel ritenere, almeno in un primo momento, che la palla rinvenuta in *fairway* fosse la sua, poiché nessuno aveva distintamente visto entrare nel lago la palla, che quindi doveva trovarsi al di fuori ed era possibile che fosse proprio quella identica rinvenuta.

Il rilievo tuttavia non convince, anche in ragione delle Regole del Golf poi effettivamente applicate dai giocatori (applicazione peraltro ritenuta corretta anche dal Comitato di Gara al termine del Torneo). Occorre evidenziare infatti come nel caso di specie i giocatori abbiano applicato la Regola 26-1, nella parte in cui dispone che *"è questione di fatto se una palla, che non è stata trovata dopo essere stata giocata verso un ostacolo d'acqua, sia nell'ostacolo. In assenza della notorietà o pressoché certezza che una palla giocata verso un ostacolo d'acqua, ma non trovata, sia nell'ostacolo, il giocatore deve procedere secondo la Regola 27-1"* (che disciplina la palla fuori limite o non trovata entro cinque minuti). Al contrario, al fine di poter procedere al droppaggio di una palla secondo le modalità previste per gli ostacoli d'acqua, come nel caso di specie (e non ai sensi della Regola 27-1), deve essere noto o pressoché certo che la palla giocata si trovi nell'ostacolo. La *"notorietà"* consiste nella diretta percezione dell'evento da parte di giocatori, giudici o spettatori attendibili, circostanza non verificatasi nel caso di specie. La *"pressoché certezza"*, al contrario, lascia scoperto un piccolo grado di dubbio (fisiologico e previsto dalle Regole) sull'effettiva posizione della palla non trovata. Si ritiene *"pressoché certo"* che la palla sia finita nell'ostacolo



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

d'acqua quando, considerate tutte le informazioni prontamente disponibili ai giocatori e la conformazione del terreno, "sarebbe giustificata la conclusione che non ci sia alcun posto al di fuori dell'ostacolo d'acqua dove la palla possa trovarsi" (v. Decisione sulle Regole n. 26-1/1).

Nel caso di specie tutti i giocatori, quando De Col ha effettuato il terzo colpo, avevano già ritenuto pressoché certo che la palla fosse finita nel lago, considerata la traiettoria e la conformazione della sponda, che si presentava pulita: in altre parole, la palla doveva trovarsi sicuramente nel lago o semmai, per una particolare fortuna, nella zona di *rough* immediatamente antecedente, ma di certo non in *fairway*. Tale ultima circostanza viene altresì confermata dallo stesso De Col.

Del tutto coerentemente, quindi, De Col applicava la Regola 26-1 eseguendo il droppaggio nei pressi del punto di ingresso della palla nell'ostacolo, ammettendo quindi implicitamente che la palla fosse "pressoché certamente" finita in ostacolo (e che quindi non potesse essere in *fairway*).

Tutto ciò considerato, tanto da una valutazione *ex ante* (segnalazione dei compagni, valutazione della traiettoria), quanto da un vaglio *ex post* (Regola effettivamente applicata e prime dichiarazioni del minore) della condotta dell'incolpato, emerge come lo stesso non avrebbe potuto in buona fede sostenere che la palla rinvenuta in *fairway* fosse la sua palla in gioco originaria; da qui il convincimento dell'intenzionalità della sua condotta.

Si rammenta inoltre che la palla medesima era effettivamente scivolata, per quanto in modo involontario, dal fianco destro dell'incolpato, il quale difficilmente avrebbe potuto non accorgersi dell'accaduto, anche in conseguenza del tocco col piede segnalato dai testimoni. Vi è stato quindi, quanto meno inizialmente, un eccesso di disattenzione da parte del minore, la cui disposizione soggettiva si è tuttavia evoluta in intenzione nel momento in cui ha riconosciuto la palla in *fairway* come propria e,



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

soprattutto, ha manifestato l'intenzione di giocarla, nonostante versasse nella piena consapevolezza del fatto che quella non poteva di certo essere la sua palla in gioco.

Si ritiene quindi integrato il dolo nel comportamento del minore.

#### **4. La sussistenza del tentativo di illecito**

Il Signor De Col è chiamato a rispondere del tentativo dell'illecito di cui all'art. 24 comma 1 lett. *d* del Regolamento di Giustizia. La fattispecie dell'illecito, come noto, comprende una duplice condotta dolosa: l'immissione in gioco di palla diversa da quella già in gioco e la violazione delle Regole.

Ai fini della configurazione del tentativo è necessaria e sufficiente l'integrazione di una frazione della condotta tipica sanzionata dalla norma: nel caso di specie, il contegno del De Col, il quale ha riconosciuto come propria una palla cadutagli dal fianco, consente di ritenere perfezionata l'immissione dolosa (e quindi il tentativo), ma non la violazione delle Regole. Risulta infatti pacifico e non contestato che De Col, a seguito dell'immissione in gioco della palla, non abbia violato alcuna Regola del Golf.

Il mancato perfezionamento dell'illecito non risulta tuttavia dovuto, come correttamente evidenziato dal Sostituto Procuratore, ad una desistenza volontaria da parte del De Col, ex art. 10 comma 2 del Regolamento di Giustizia, la cui sussistenza avrebbe escluso la punibilità dell'incolpato.

In proposito, bisogna infatti considerare che il minore non ha rinunciato a colpire la palla in modo autonomo: anche volendo accettare che vi sia stato solo un breve conciliabolo (e non le reiterate insistenze descritte dai compagni), De Col ha comunque con certezza manifestato tanto il riconoscimento della palla, quanto la volontà di colpirla ed è convincimento del Giudicante che, senza l'intervento dei compagni di gioco, De Col avrebbe giocato con intenzionalità ed in violazione delle Regole la palla materialmente immessa, perfezionando l'illecito integralmente.



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

Deve pertanto escludersi l'applicabilità della desistenza volontaria, la quale presuppone, quando non la respiscenza in ordine agli atti già posti in essere, l'autonoma rinuncia da parte dell'agente alla prosecuzione dell'azione illecita, senza alcun tipo di intervento o manipolazione esterna.

Deve essere, di converso, dichiarata la sussistenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco all'integrazione dell'illecito di cui all'art. 24 comma 1 lett. d.

### **5. Trattamento sanzionatorio disciplinare**

In merito alla quantificazione della sanzione, il Giudicante ritiene integrata l'attenuante, ex art. 13 comma 2 del Regolamento di Giustizia, consistente nel fatto che il giovane golfista non in alcun modo compiuto gli atti preparatori per colpire la pallina ed ha comunque deciso di non giocare la palla immessa in *fairway*. Infatti, nonostante l'intervento dei compagni, egli avrebbe avuto la facoltà di proseguire nel suo intento e sostenere caparbiamente la propria determinazione: nel Gioco del Golf è infatti il giocatore a dover prendere la decisione finale riguardo il comportamento da tenere in campo, non avendo il marcatore poteri coercitivi nei suoi confronti e non essendovi arbitri presenti. Pare insomma che lo stesso abbia ceduto alla tentazione, per quanto grave in considerazione dell'esperienza e delle capacità, di approfittare di una situazione favorevole presentatasi.

Si ritiene inoltre che ricorrano giusti motivi ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento di Giustizia, stante il fatto che, dalle risultanze istruttorie, la tentata condotta illecita si sarebbe verificata solo al momento del rinvenimento della palla e non quindi con premeditazione.

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi e della predetta circostanza attenuante, il Giudice, valutata nel complesso la vicenda, ritiene di applicare l'art. 14 comma 3 del Regolamento di Giustizia e di ridurre conseguentemente la sanzione disciplinare nella



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

misura massima prevista dal Regolamento e cioè della metà rispetto al minimo edittale previsto dall'art. 24 comma 1 lett. *d*, risultando quindi nella misura complessiva di mesi 6 di sospensione.

Il Giudice ritiene altresì di aderire alle argomentazioni svolte in ricorso dal Sostituto Procuratore e di tenere conto, nella quantificazione della sanzione, del presofferto patito dal minore, certamente con riguardo al periodo intercorrente tra il 17 novembre 2014 ed il 21 gennaio 2015, nel corso del quale la precedente decisione dello scrivente Giudice (poi annullata dalla Commissione di Disciplina) esplicava la propria efficacia, nonché al periodo di autosospensione che il giovane giocatore ha voluto imporsi fino al 27 febbraio 2015, come documentato dalla Segreteria del Golf Club "I Roveri".

Si ritiene dunque che la sanzione eroganda debba allinearsi alla richiesta della Procura Federale, consistente in mesi 3 di squalifica.

In merito alla domanda subordinata proposta dalla difesa del minore relativa alla concessione della sospensione condizionale della sanzione, *ex art. 43 comma 5 del Regolamento di Giustizia*, il Giudice ritiene che essa debba trovare accoglimento.

Come noto, ai sensi dell'art. 43 comma 6 del Regolamento di Giustizia, la sospensione condizionale della sanzione può essere concessa soltanto se, avuto riguardo alla gravità dell'infrazione, il Giudice di Prima Istanza presuma che l'interessato si astenga dal commettere ulteriori infrazioni.

Nel corso del rinnovato procedimento sono emersi in proposito elementi utili a ritenere che il minore vorrà astenersi in futuro dal commettere illeciti.

E' infatti risultato che il Gioco del Golf riveste un ruolo di primaria importanza nella vita del giovane De Col, anche in considerazione delle reali problematiche familiari e del suo stato di salute psico-fisica. Il procedimento disciplinare che lo ha coinvolto, che ha comunque comportato il patimento di una sospensione di tre mesi da ogni attività



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

agonistica, ha certamente spiegato un effetto (ri)educativo sul minore, il quale, anche in sede di udienza, ha concretamente dimostrato rispetto per le Istituzioni federali e le relative procedure, esprimendo per il futuro un proposito di scrupolosa osservanza delle Regole.

Depone inoltre a favore del Signor De Col l'aver dato corso ad un'autosospensione della durata di più di un mese, seppur a seguito della sentenza della Commissione di Disciplina, a mente della quale lo stesso avrebbe avuto ogni diritto di riprendere l'attività agonistica.

Sussistono quindi, attesa anche l'assenza di precedenti violazioni disciplinari del minore, i requisiti utili a formulare un giudizio prognostico positivo sulla personalità dell'incolpato, idoneo a giustificare la concessione del beneficio di cui all'art. 43 Regolamento di Giustizia.

La possibilità infine per il Giudice, prevista dall'art. 43 comma 8 Regolamento Giustizia, di revocare la sospensione condizionale ove entro l'anno venga commessa altra infrazione costituisce, ad avviso dello scrivente, ulteriore elemento per vedere con favore l'applicazione di tale istituto e per responsabilizzare il minore.

### **PQM**

Alla luce di quanto premesso e del convincimento formatosi durante lo svolgimento del presente procedimento, il Giudice di Prima Istanza

### **DICHIARA**

**PIERFRANCESCO DE COL** responsabile dell'illecito sportivo di cui all'art. 10 comma 1 del Regolamento di Giustizia in relazione all'art. 24 comma 1 lett. *d* del Regolamento di Giustizia e, conseguentemente, commina al Signor Pierfrancesco De Col, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **squalifica temporanea per un periodo di 3 (tre) mesi**, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G. per il periodo indicato;



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

ILLECITI DEI MINORI

## DISPONE

ai sensi dell'art. 43 comma 5 del Regolamento di Giustizia, in accoglimento della domanda avanzata dalla difesa del Signor Pierfrancesco De Col, **la sospensione condizionale della sanzione inflitta** per i motivi sopra esposti.

**Manda alla Segreteria F.I.G. per le comunicazioni di rito ex art. 43 del Regolamento di Giustizia F.I.G.**

Così deciso in Milano, 20 maggio 2015

Il Giudice di Prima Istanza  
per gli illeciti dei minori  
(Avv. Cristiano Novazio)